



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

### TRA

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo /Parco Archeologico di Pompei con sede in Pompei, Via Plinio, 4 - C.F. 90083400634-, rappresentato dal Direttore Generale dr. Gabriel Zuchtriegel, domiciliato per la carica ove sopra;  
(di seguito denominato anche “Parco” o “Sponsee”)

### E

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (di seguito denominata anche “Sponsor”), con sede legale in Torino, Via Modane, 16 – C.F. 97561810017, in atto rappresentata dalla Presidente dr.ssa Patrizia Sandretto Re Rebaudengo;

Di seguito indicati anche, congiuntamente, come “Parti”.

### VISTO

- l’art.120 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (cd "Codice dei contratti pubblici") ed in particolare il combinato disposto di cui agli artt. 19 e 151, con particolare riferimento al comma 1, laddove si legge che *"La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione"*;
- la nota circolare n. 17461 del 9.06.2016 dell’Ufficio Legislativo del Mibact, che reca indirizzi applicativi in materia di sponsorizzazioni dei beni culturali;
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei

### PREMESSO CHE

- Il Parco ha avviato un progetto triennale di valorizzazione denominato, **“Pompei Commitment. Archaeological Matters”**, che vede l’utilizzo di “materie archeologiche” pompeiane per la commissione, il concepimento, la produzione di nuove opere d’arte contemporanea. Accanto alla costituzione di una collezione pubblica di opere e

documenti contemporanei, “Pompei Commitment. Archaeological Matters” prevede, con uno staff di progetto dedicato, la creazione di un proprio spazio web, una serie di seminari e conferenze e uno speciale programma per il pubblico.

- Siffatto progetto mira, quindi, a generare un patrimonio repubblicano, appartenente cioè alla res-pubblica italiana e che funge da stimolo per il suo studio, la sua valorizzazione e la sua implementazione in un contesto di collaborazione internazionale, interdisciplinare, multigenerazionale e transculturale, aperto al confronto fra le discipline e in grado di rispondere agli effetti di una società globalizzata e digitalizzata.
- Per il finanziamento parziale del Progetto, in particolare per la realizzazione di alcune attività, interventi, iniziative allegate al Progetto scientifico, il Parco intende avvalersi di sponsor/ partner secondo un programma di sponsorizzazione- modello di “Partnership”- dal nome “ Partners Committee “ che prevede la costituzione di un gruppo di sponsor, suddivisi in due categorie: Lead Partner e Team Partner, così come già individuato ed allegato all’Avviso di Sponsorizzazione pubblicato in data 21.12.2020, prorogato in data 19.02.2021, e scaduto in data 25.04.21.
- Successivamente, in data 21.06.21 prot.5905, è stata presentata una proposta di sponsorizzazione del progetto/iniziativa suddetta da parte della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per un importo pari ad € 30.000,00=;
- Il Parco intende accettare la suddetta proposta;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto oggetto di pattuizione nel presente documento costituisce frutto di libera negoziazione tra le medesime intervenute, non essendosi fatto ricorso a moduli e/o formulari, con la conseguenza che risultano inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

### **Art. 2 – Oggetto e finalità**

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, di parte del Progetto denominato, ***“Pompei Commitment. Archaeological Matters”***;

Mediante il presente contratto lo sponsor Fondazione Sandretto Re Rebaudengo intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi e la loro diffusione presso il pubblico.

### **Art. 3 – Soggetti responsabili**

Le parti individuano ciascuna la propria struttura, unità organizzativa e soggetti responsabili per l’esecuzione del presente contratto.

A tal fine indicano per il Parco il responsabile Ufficio Fundraising dr.ssa Maria Rispoli.

### **Art. 4 – Durata e rinnovo**

Il presente contratto ha una durata, dalla data di sottoscrizione, per un periodo non superiore a tre anni (durata del progetto scientifico “Pompeii Commitment”).

### **Art. 5 – Obblighi dello Sponsor**

Lo Sponsor, nel perseguimento delle finalità di cui all’art.2, si obbliga nei confronti del Parco a versare la somma di € 30.000. Lo Sponsor dovrà effettuare il versamento della somma di cui al comma precedente all’atto della sottoscrizione e/o comunque entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, tramite bonifico bancario sul c/c del Parco, IBAN: IT39K030693975210000046029 acceso presso il Banco di Napoli- Filiale di Boscoreale. Con la seguente causale:” “sponsorizzazione pura- categoria team partner- “Pompeii Commitment””- Il corrispettivo non potrà in alcun modo subire variazioni di importo, anche a fronte di ritorno pubblicitario/comunicativo per lo sponsor inferiore a quello previsto.

Lo Sponsor mette a disposizione del Parco adeguati strumenti (riproduzioni tipografiche, files, ecc.) per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto sul materiale informativo e promozionale.

Lo Sponsor dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione del Parco, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi.

In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare il Parco da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti del Parco per l'utilizzo dei segni di cui al comma precedente.

E' a carico dello Sponsor il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, nonché il pagamento di imposte, tasse e oneri comunque derivanti dall'esecuzione del contratto di sponsorizzazione o previsti da leggi e/o regolamenti.

#### **Art. 6 – Obblighi dello Sponsee**

- Lo Sponsee, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, si impegna a inserire il marchio o logo dello sponsor su tutto il materiale promozionale e di comunicazione sia web che cartaceo, relativo al progetto Pompeii Commitment.  
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si intendono inviti, manifesti, colophon catalogo, *colophon*, *brochure* etc.
- Inserire il nome dello Sponsor sul sito web del PAP, esclusivamente nella sezione specificamente dedicata al progetto, con la dicitura *Team Partner*;
- Presentare informazioni sull'identità e sulle attività dello sponsor nella cartella stampa realizzata per l'inaugurazione e l'apertura;
- Consentire la partecipazione ad eventi speciali, esclusivi e/o inaugurali legati al progetto, con la possibilità di estendere l'invito a 2 ospiti ;
- Consentire la partecipazione attiva (mediante eventuale video e/o intervista e/o altro) all'evento promozionale organizzato dall'Ufficio Comunicazione;
- Dare la possibilità, previo assenso dell'Amministrazione, di utilizzare e promuovere lo status di Team Partners attraverso propri canali di promozione, CSR Corporate Social Responsibility e marketing.

#### **Art. 7 – Clausola di esclusiva [esclusione]**

Non è prevista per tale categoria di sponsorizzazione alcuna clausola di esclusiva

#### **Art. 8 – Risoluzione del contratto**

Le parti possono recedere, per cause sopravvenute e/o eccezionali e/o motivi di pubblico interesse che non consentano allo Sponsee la realizzazione dell'iniziativa, dal presente contratto, con preavviso di 30 giorni, comunicato con lettera raccomandata a.r.

In ogni caso il contratto si intende risolto di diritto ex art.1456 c.c.:

- per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali;

#### **Art. 9 – Clausola generale di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio:

- alla normativa di legge applicabile in materia.

#### **Art. 10 - Controversie**

Per ogni controversia relativa al presente contratto, che non possa essere risolta in via amichevole dalle parti, sarà competente il Foro di Napoli.

#### **Art.11- Trattamento dati personali**

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento

Letto, firmato e sottoscritto.

Pompei, lì \_\_\_\_\_

Per lo Sponsor .....

Per il Parco \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_